

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1839

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994,
n. 103, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano
di ristrutturazione del comparto siderurgico

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio dei Ministri dell'industria della Comunità europea ha riconosciuto la necessità di definire un programma di riduzione di capacità nel settore dei prodotti laminati a caldo «piani» e «lunghi».

Il comparto siderurgico dei prodotti piani, e cioè quello connesso al ciclo integrale dell'altoforno, ha trovato proprio negli ultimi giorni del 1993 una definitiva sistemazione a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri dell'industria, del 17 dicembre, che ha dato l'assenso ai piani di ristrutturazione delle imprese le quali hanno fruito di aiuti di Stato in Spagna, in Portogallo, in Germania e, per quanto riguarda l'Italia, la Società ILVA. Il Consiglio stesso si è espresso all'unanimità sulla fattibilità dei piani industriali, per i quali ha consentito una canalizzazione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 95 del Trattato CECA.

Si sono, quindi, poste le basi perchè un importante comparto produttivo venga completamente ristrutturato anche con l'ausilio di importanti decisioni che, a livello europeo, sono state adottate con lo schema di monitoraggio per il controllo da parte degli Stati membri, a loro volta controllati dall'Esecutivo comunitario.

Per quanto riguarda l'altro settore della siderurgia privata, la strategia comunitaria si è fondata sugli accordi tra gli Stati membri per la collaborazione volontaria delle imprese alla riduzione di capacità produttiva, sulla base dell'articolo 53, lettera a), del Trattato CECA.

Con la decisione pubblicata il 7 gennaio 1994 tale accordo si è già realizzato in tre segmenti produttivi attraverso una forma di incentivazione posta in essere dal produttore più forte e finalizzata a finanziare l'uscita

dal mercato del produttore più debole. L'Esecutivo comunitario, attraverso il meccanismo dei prestiti di cui all'articolo 54 del Trattato CECA, realizzerà un prefinanziamento a favore delle imprese che si impegnino a sostenere gli oneri della ristrutturazione ai sensi dell'articolo 53, lettera a).

Il settore siderurgico dei laminati a caldo lunghi in Italia presenta particolari caratterizzazioni. La elettrosiderurgia, infatti, è formata da un complesso di piccole imprese aventi strutture non omogenee e soprattutto diverse da quelle cui sono dotate le altre imprese europee. È emersa quindi immediatamente la sensazione che lo strumento operativo adottato in ambito comunitario non potesse trovare favorevole accoglimento nell'ambito dell'apparato produttivo italiano. E, pur tuttavia, dovendosi comunque agevolare il programma di riduzione di capacità motivato dalla attuale fase depressiva del mercato, il Governo ha ritenuto di dover incentivare le imprese attraverso un meccanismo peraltro compatibile con l'attuale Codice degli Aiuti CECA.

Si è pensato, da un lato, a sostenere lo sforzo di razionalizzazione con un contributo, in linea con la decisione 3855/91/CECA, nei limiti o del valore residuo degli impianti da ammortizzare oppure della attualizzazione del MOL (Margine Operativo Lordo) consuntivo degli impianti per tre anni. Si è predisposto altresì un intervento per il sostegno di accordi di collaborazione scaturiti da chiusure, con la creazione di un fondo per il finanziamento di iniziative tendenti a modifiche di impianti, ampliamento di servizi di stabilimento, modifiche di apparati ecologici, eccetera.

Il comma 1, dell'articolo 1, stabilisce l'autorizzazione di spesa per gli anni 1994,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1995, 1996 e 1997 a valere sul «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici».

Il comma 2 indica la strategia complessiva dell'intervento, da realizzarsi con un contributo alle imprese che cessano le attività di produzione, secondo le regole attuali del Codice degli Aiuti comunitario; con un contributo sul costo del reinvestimento in altri settori produttivi, in funzione ammortizzante per l'occupazione; con un contributo per gli investimenti scaturenti da accordi di collaborazione produttiva a seguito delle chiusure di impianti.

Al comma 3 si stabiliscono il termine della presentazione delle domande, il termine per la distruzione degli impianti ed il termine entro il quale i contributi dovranno essere pagati. La prima delle tre date è un segnale da dare al mercato perchè gli operatori possano regolarsi, mentre le altre due rispondono a finalità di adeguamento alla normativa comunitaria.

Il comma 4 dispone che un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilirà le regole sia per l'istruttoria delle domande, sia per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi.

Il comma 5 fissa la ripartizione dei fondi per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

Al comma 6 si prevede la copertura per l'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996.

I commi 7, 8 e 9 individuano le fonti di copertura e le relative modalità di assegnazione per le finalità stabilite nella legge.

Al comma 10 si prevede che, per esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e di organicità per quanto riguarda gli aspetti contabili, gli oneri derivanti dal presente decreto graveranno su una sezione speciale del Fondo per l'innovazione tecnologica, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento dello Stato in attuazione del piano concordato in sede comunitaria per la ristrutturazione del settore siderurgico facente capo alle imprese private comporterà un onere complessivo di circa 790 miliardi di lire, per la cui copertura sono disponibili gli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio e nella legge finanziaria 1994 (700 miliardi), nonchè le residue disponibilità della preesistente normativa in materia (circa 90 miliardi).

La spesa necessaria ad attuare gli interventi di cui al comma 2, lettera *a*), finalizzati alla ristrutturazione del comparto siderurgico, è stata determinata utilizzando come criterio di stima del fabbisogno il valore attuale degli impianti da distruggere, dedotta l'obsolescenza media degli stessi pari all'80 per cento circa.

Considerati i livelli di capacità produttiva da smantellare quali ipotizzati dal documento elaborato dal Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, che sono pari a circa 9 milioni di tonnellate, e considerato che il costo medio di costruzione (medio tra impianti fusori e impianti di laminazione) può individuarsi in lire 200.000 circa per tonnellata, e tenuto altresì conto del tasso di obsolescenza medio degli impianti stessi, ne deriva che l'intervento globale necessario, rapportato al valore residuo degli impianti al netto degli ammortamenti già effettuati, dovrebbe arrivare a circa 400 miliardi.

La spesa necessaria ad attuare gli interventi di cui al comma 2, lettera *b*), tenendo presente che il contributo aggiuntivo per il reinvestimento è commisurato ai massimali previsti dalla normativa comunitaria sulla base dei costi di investimento dei programmi, deve essere individuata in un importo di 140 miliardi di lire. Tale somma appare sufficiente a sviluppare un volume di investimenti nell'ordine di circa 700 miliardi, il che consentirà il recupero occupazionale di buona parte della forza lavoro attualmente addetta al ciclo delle piccole imprese elettrosiderurgiche.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), verranno utilizzate, in aggiunta allo stanziamento di lire 550 miliardi previsto al comma 5, le somme tuttora disponibili presso l'apposita contabilità speciale separata istituita ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, ammontanti attualmente a circa 50 miliardi di lire.

Per l'effettuazione degli interventi previsti al comma 2, lettera *c*), si rende disponibile l'ammontare complessivo di circa lire 190 miliardi, di cui 150 miliardi autorizzati al comma 5 e circa lire 40 miliardi al comma 8 del medesimo articolo 2, provenienti dalle disponibilità residue esistenti, ai sensi della legge 2 aprile 1986, n. 88, presso il Medio credito centrale. Con tali somme sarà possibile attivare un volume di investimenti di circa 1.000 miliardi da realizzare soprattutto nel segmento delle piccole e medie imprese con finalità prevalenti per la ricerca applicata e l'ecologia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

Decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1994.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo;

Vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione della Comunità europea del 27 novembre 1991, in materia di aiuti a favore della siderurgia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi, la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA e la formazione di accordi di collaborazione produttiva da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) contributo a favore di imprese siderurgiche che cessano definitivamente le attività di produzione, in conformità con le norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia e con i limiti previsti

nell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991;

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa;

c) costituzione, presso Mediocredito centrale, di un fondo finalizzato alla erogazione di prestiti a tasso di mercato per investimenti connessi alla realizzazione di intese sinergiche tra imprese che non comportino incrementi di capacità produttiva di acciaio e rispettino le regole comunitarie di concorrenza, nonchè al sostegno degli interventi delle stesse al fine di assicurare la salvaguardia ambientale e la ricerca e sviluppo, nel rispetto della normativa CECA vigente.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale entro il 30 aprile 1994. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 dicembre 1994 e il pagamento dei contributi è effettuato entro il 31 dicembre 1996.

4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonchè i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

- a) lire 410 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
- b) lire 140 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);
- c) lire 150 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera c).

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a) e b), sono altresì utilizzabili le disponibilità in conto residui iscritte sul citato capitolo 7549 per complessive lire 50 miliardi, riferite all'attuazione della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

8. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), sono utilizzate, per lire 40 miliardi, le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

9. Le disponibilità di cui ai commi 7 e 8 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5, 7 e 8.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - SPAVENTA - BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: CONSO

